

Dott. Edoardo Colozza
NOTAIO

ROMA - Via' Carlo Felice n. 89
Telef. 755.157 Cod. Post. 00185

ALLEGATO 4

ap/ REPERTORIO N. 65625

RACCOLTA N. 13027

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantatré

Addì trenta del mese di maggio

- 30 maggio 1973 -

In Roma, in Viale Shakespeare N. 29.

Avanti a me Dottor Edoardo COLOZZA, Notaio in Roma,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Sono comparsi i Signori

SPERONE Giacomo nato a Torino il 12 luglio 1915 e
domiciliato a Milano, Piazzale Segesta, industriale.



CANTELE Augusto nato ad Imola il 2 settembre 1939 e
domiciliato a Lecce, Via Delsano N. 13, enotecnico.

MOZZETTI Rino nato a Spoleto il 30 agosto 1939 e domi-
ciliato a Roseto degli Abruzzi, Via Campo Amore s.n.º,
enotecnico.

FALCIER Enzo nato a Ponte di Piave il 24 marzo 1939 e
domiciliato ad Illasi, Via Restel Rosso N. 3, enotecni-
co.

CAIPIRE' Antonio nato a Conegliano il 28 settembre
1913, e domiciliato a Conegliano, Via Eidasio Daberti
19, industriale.

RIVELLA Esio nato a Castagnole Lanzo il 30 marzo 1935



no

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E SCOPI -

Art. 1- E' costituita con sede in Milano, una Società
Cooperativa a responsabilità limitata, denominata:
"ASSOCIAZIONE ENOTECNICI ITALIANI - ^(S) [A. E. I.] - Società
Cooperativa a Responsabilità Limitata".-

Art. 2- La Società ha la durata fino al 31 dicembre
dell'anno 2020, e potrà essere prorogata con delibera-
zione dell'Assemblea.

Art. 3 - La Società si propone, senza finalità specu-
lative, la tutela professionale dell'Enotecnico sotto
il profilo sindacale; etico; giuridico ed economico;
nonchè l'acquisizione, a qualsiasi titolo e forma de-
gli immobili ed attrezzature necessarie per lo eser-
cizio sociale:-

Inoltre;

a) promuovere l'aggiornamento tecnico dei soci, con-
tribuendo ad orientarli verso i settori di specializ-
zazione loro più congeniali;


b) tener desto lo spirito associativo e di solidarie-
tà fra gli enotecnici con pubblicazioni, convegni,
seminar ed altri mezzi idonei;

c) svolgere tutte quelle altre attività od iniziativa
che si ritengono necessarie all'interesse dei so-


- 2 - La Società si propone altresì di operare per il miglioramento e la tutela della produzione vitivinicola nazionale e per la sua valorizzazione e diffusione in Italia ed all'estero con:

- a) lo studio dei problemi vitivinicoli nazionali ed internazionali al fine di sottoporre agli Organismi competenti soluzioni che rappresentino l'espressione della categoria per la più proficua collaborazione atta a conseguire gli scopi del presente articolo;
- b) la collaborazione per il miglioramento dell'istruzione e sperimentazione viticolo-enologica;
- c) la più ampia assistenza tecnica alle aziende vitivinicole, attraverso i propri centri di studio e sperimentazione, anche con attività volte alla formazione professionale del personale di cantina;
- d) l'organizzazione di commissioni tecniche per la valutazione organolettica dei vini;
- e) l'attuazione di iniziative volte a conseguire il miglioramento della educazione enologica del consumatore ed ogni altra attività per la produzione vitivinicola-enologica nazionale.

La Società potrà pure svolgere, nei limiti della legge qualsiasi altra operazione complementare e accessoria ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, anche aderendo ad



W



(7)

S O C I

Art. 4- Il numero dei soci è illimitato. - Possono essere così le persone in possesso del Diploma di Ing tecnico o di Perito Agrario Specializzato in Viticoltura ed Enologia. - Possono essere inoltre ammesse anche persone fisiche e giuridiche non aventi le qualifiche di cui sopra, purché in grado di contribuire ad un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5- Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale non è tenuto a precisare le ragioni di una eventuale reiezione della domanda. -


L'ammissione diventa operante, previo versamento della tassa di ammissione di L. 5.000, nonché di una o più quote sociali del valore nominale di L. 5.000. -

Le quote o azioni non sono trasferibili. -

L'importo della tassa di ammissione potrà essere modificata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. -

I Soci sono obbligati:

- a versare l'importo delle quote sociali sottoscritte;
- A versare inoltre un contributo annuale determinato dall'Assemblea, per la copertura degli oneri di gestione. - Il Socio ha l'obbligo altresì di partecipare alla vita sociale offrendo la propria opera per il





raggiungimento degli scopi sociali, nonché di rispettare le norme del presente statuto e del regolamento che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 6 - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza e per esclusione. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimino il recesso, e a provvedere a conseguenza nello interesse della Società.

Il socio che recede non potrà pretendere la restituzione di quanto versato per tassa di ammissione o a titolo di benemerenzza.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione potrà espellere il socio che per qualsiasi motivo abbia costretto la Società ad atti legali per ottenere il soddisfacimento dei suoi obblighi verso la Cooperativa; che abbia pregiudicato gli interessi morali e materiali della Società; che si sia reso colpevole di atti disonorati, che abbia contravvenuto al presente statuto e sempre nei casi previsti dalla legge.

Art. 8 - Il socio espulso non potrà pretendere la restituzione di quanto versato per tassa di ammissione o a titolo di benemerenzza.



-6- c) l'eventuale residuo alla riserva straordinaria.

ORGANI SOCIALI.

ASSEMBLEA

Art. 12- L'Assemblea generale dei soci si radunerà almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, come consentito dall'art. 2364 del C.C. -

L'assemblea può essere convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla Società. - Essa dovrà essere convocata quando ne sia stata fatta domanda da un numero di soci che rappresentino almeno un quinto di tutti i voti spettanti ai soci, oppure su domanda del Collegio Sindacale, con la indicazione degli argomenti da trattare. -




Art. 13- Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle ⁽⁹⁾ azioni possedute. - In caso di impedimento il socio potrà farsi rappresentare alla assemblea da altro socio (purché non amministratore) mediante delega scritta. -

Ogni socio presente può rappresentare al massimo due soci. -

Art. 14- L'Assemblea è convocata per:

- a) discutere, modificare ed approvare il bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci, del presidente del Collegio Sindacale, nonché dei probiviri;



c) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

Essa è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.


L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, ed in seconda, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Quando si tratti di deliberare su modifiche dello statuto o sullo scioglimento anticipato della società, la maggioranza dovrà essere di due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Art. 15- L'avviso di convocazione dell'assemblea unitamente all'ordine del giorno, verrà comunicato ai soci mediante lettera almeno 15 giorni prima della data stabilita per la adunanza, nonché affisse nelle sedi centrali e sezionali dell'A.S.I. e pubblicato su periodico ufficiale dell'Associazione.

Art. 16- Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, da socio designato dall'Assemblea.

Fungerà da segretario il segretario dell'A.S.I., o in caso di suo impedimento, altra persona designata dall'assemblea.



-8- Art. 17- Nella assemblea le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che l'appello (l'appello) nominale o la votazione segreta siano richieste da almeno un terzo dei soci presenti. - Della deliberazione dell'Assemblea sarà redatto regolare verbale che verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Art. 18- Il Consiglio di Amministrazione è composto da ⁽¹⁰⁾ 20 a 30 membri nominati tra i soci dall'assemblea che ne determina il numero. -


La ripartizione dei posti nel consiglio verrà fatta tenendo conto del numero e della importanza delle singole Sezioni regionali, mentre per i Soci non appartenenti ad alcuna Sezione riconosciuta verranno riservati uno o più seggi sulla base della proporzione stabilita per le Sezioni ufficiali. -

I Consiglieri nominano nella prima loro riunione dopo l'Assemblea tra gli stessi componenti del Consiglio, il Presidente e due Vice-presidenti, salvo che per quelli nominati nell'atto costitutivo. -

I componenti del Consiglio di amministrazione sono esonerati dal prestare cauzione. -

Il Consiglio nominerà il Segretario per la stesura del verbale delle singole riunioni. -

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi. -



ciali e sono sempre rieleggibili.-

Art. 19- Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare una o più persone tecniche per la direzione.-

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo crede necessario, o quando sia richiesto da tre Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.-

L'avviso di convocazione sarà inviato per lettera almeno 10 giorni prima salvo casi di urgenza.- Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora ed argomento/i da trattare.-

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del Presidente.-I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 20 -Il presidente, o in caso di sua assenza ed impedimento il Vice-Presidente in ordine di anzianità ha la firma e la rappresentanza legale della società anche in giudizio, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, periti ed arbitri.-

Il Presidente assume anche l'incarico di direttore responsabile del periodico ufficiale dell'A.E.L. - "L'Es notecalco", nominandone il redattore.-

Art. 21- Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare

-10- 1' ammissione ed espulsione dei soci, sulla convocazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, che non sia in esclusiva spettanza dell'assemblea, senza eccezioni di sorta, segnatamente ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi anche le facoltà di compromettere e transigere in via arbitrale di amichevole composizione eccettuata che per azioni di responsabilità, per opposizione contro deliberazioni illegali dell'assemblea, di ricorrere in Cassazione, di contrarre mutui attivi e passivi, di convenire società o associazione in partecipazione, di autorizzazione e di compiere qualsiasi operazione presso, le Banche, gli Uffici del Debito Pubblico, del Tesoro, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Compila i bilanci preventivi e consuntivi, i quali ultimi dovranno essere approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, di nominare direttori e procuratori stabilendone le mansioni, le eventuali cauzioni e retribuzioni e di de-

legare loro anche l'uso della firma sociale.-

-11-

COLLEGIO SINDACALE-

Art. 22- Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi dei quali uno funge da presidente nonché da due supplenti, nominati anche fra i non soci, la prima volta nell'atto costitutivo e poi dall'assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-

Art. 23- Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili a norma di legge.-

L'esclusione dei sindaci è fissata dall'assemblea.-

COLLEGIO DEI PROIBITORI -

Art. 24 - Il Collegio dei proibitori (proibitori) è costituito da tre membri nominati dalla Assemblea anche tra non soci. Durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.-

Rimane di competenza dell'assemblea anche la designazione del presidente del Collegio e la nomina di due membri supplenti.-

I Proibitori decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.-

-12-

Essi non hanno pertanto l'obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal Codice di Procedura Civile per i lodi rituali. -
Contro la decisione degli arbitri è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione, nei casi in cui esso è consentito contro i lodi emessi da arbitri amichevoli compositori. -

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 25 - L'A.E.I. regolerà il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento. -


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - In caso di scioglimento della società, la assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -

Il patrimonio risultante dal bilancio finale di liquidazione dedotto quanto dai soci versato ed i dividendi maturati, verrà devoluto a scopi di pubblica utilità, conforme allo spirito mutualistico. -

Art. 27 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge per le cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari. -

Foto: Giacomo SPERONE; Antonio CARPENE; CANTELE
Augusto; MORETTI Nino; Romo DALCANTO. (4)



Renzo CIELO; Adriano RAMPONE; Gaspare BUSCEMI; GAROFANO
Severino; Pietro GIACOMINI; ZANCHETTA Narciso; Giorgio
GRAT; Giorgio CARNEVALE; RIVELLA Ezio; Antonio BOZZOLI;
Nereo CAVAZZANI; Ubert Romaner; Sergio ALBERTAZZI;
BRUNORO Isidoro; Sergio TAZZER; GERONAZZO Mario; MASO
Angelo; MODANESI Luigi; BORTOLOMIOL Giuliano; Renzo
VIOLI; CAZORZI Italo; Gustavo PIZZAMIGLIO; FICI Salvato-
re; MANERA Livio; DOTTOR EDOARDO COLOZZA, NOTAIO.

(1) Aggiungasi "15". (2) Si depenna "Calzabrigi" e
si sostituisce con "Calzabigi". (3) Si depenna "A.E.S."
e si sostituisce con "A.E.I.". (4) Si depenna "Bino"
e si sostituisce con "Bisso". (5) Si depenna "A.R.I."
e si sostituisce con "A.E.I.". (6) Si depenna "vitivi-
nicola" e si sostituisce con "viticolo". (7) Aggiun-
gasi "organismi nazionali ed internazionali aventi
analoghe finalità nel settore vitivinicolo". (8) Ag-
giungasi "non". (9) Si depenna "azioni" e si sostitui-
sce con "quote". (10) Si depenna "20" e si sostituisce
con "16". Dieci postille approvate.

Registrato a Roma F. Ufficio Atti Subbica
il 20 novembre 1973 al n° 15924 Vol. 1545

H

Copia conforme all'originale
Roma, venti novembre 1973.

[Handwritten signature]



[Faint, mostly illegible handwritten text on lined paper]

